

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge n. 132/2016 che al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** l'allegato 3 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2020 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 49342 del 10 maggio 2021, contenente l'istanza delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio del microimenottero *Trissolcus japonicus* quale agente di controllo biologico della cimice asiatica *Halyomorpha halys*;
- VISTA** l'autorizzazione al rilascio per il 2020 concessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alle medesime regioni con Decreto n. 42967 del 9 giugno 2020, che subordinava il rinnovo dell'autorizzazione per il 2021 all'esito della valutazione della documentazione relativa al piano di monitoraggio e a una integrazione dello studio del rischio;

- CONSIDERATO** che la documentazione integrativa fornita dai richiedenti è stata esaminata dal Gruppo di lavoro VII/04 “Specie aliene invasive” alla luce dei criteri di cui all’Allegato 3 del Decreto 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha prodotto un documento finale di valutazione tecnica;
- PRESO ATTO** che da tale valutazione emerge che la documentazione trasmessa rappresenta una sufficiente integrazione dello studio del rischio per la prosecuzione dei rilasci nel 2021;
- PRESO ATTO** che la valutazione del Gruppo di lavoro evidenzia la necessità che, entro e non oltre dicembre 2021, venga fornita un’ulteriore integrazione che riporti ulteriori informazioni e definisca un programma di monitoraggio per le prossime annualità modificato e integrato;
- RITENUTO** di adottare il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di rinnovo autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*.” come proposto dal predetto Gruppo di lavoro;
- VISTO** l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** l’art. 13, comma 2, della l. n. 132 del 2016;

DELIBERA

1. di approvare il documento Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di rinnovo autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*” come proposto dal Gruppo di lavoro SNPA VII/04, che è parte integrante della presente delibera;
2. di valutare tecnicamente accettabile il rinnovo per il 2021 dell'autorizzazione ministeriale, concessa con Decreto MATTM n. 42967 del 9 giugno 2020, all'immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, segnatamente alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano;



3. di ritenere necessario che, per un eventuale ulteriore rinnovo per le prossime annualità, vengano fornite, entro e non oltre dicembre 2021, le informazioni integrative e il programma di monitoraggio modificato e integrato come specificato nella valutazione;
4. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
5. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito www.snpambiente.it;
6. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 17 giugno 2021

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di rinnovo autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*.

In riferimento alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di immissione in natura della *Vespa samurai*, avanzata dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e dalle PA di Trento e Bolzano, pervenuta con nota Ministero della Transizione ecologica prot. 49342 del 10 maggio u.s., il GDL VII/04, anche alla luce del parere fornito dal Centro “Interuniversitario “Center for Studies on Bioinspired Agroenviromental Technology” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (che si allega alla presente), riporta di seguito la valutazione di competenza circa la documentazione trasmessa.

Si sottolinea che l’autorizzazione al rilascio concessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 0042967 del 9 giugno 2020, all’art. 1 comma 5 subordinava il rinnovo dell’autorizzazione all’esito della valutazione della documentazione specificamente relativa al piano di monitoraggio e a una integrazione dello studio del rischio (comma 3 della medesima autorizzazione). Si riportano pertanto le valutazioni condotte dal GDL VII/04 circa tali specifici elementi.

Si ritiene di evidenziare che la documentazione fornita, pur riportando utili informazioni integrative rispetto a quelle incluse nel precedente studio, non risponde pienamente a tutte le richieste avanzate nella valutazione condotta da questo GDL nel 2020.

Si sottolinea innanzitutto come il monitoraggio ai sensi del DPR 357/97 debba essere finalizzato a rilevare eventuali impatti negativi sulle specie non target da parte dell’ACB oltre che l’eventuale insediamento dello stesso.

Considerati i dati forniti (che riportano la raccolta di 295 ovature di *H. halys* e 106 di altre specie non-target nei controlli post rilascio), si ritiene necessario venga intensificato il monitoraggio delle ovature di specie non-target aumentando la percentuale dei siti controllati nella fase post-rilascio. In particolare si ritiene importante valutare l’impatto sugli ospiti non-target negli ambienti naturali limitrofi alle aree di rilascio. La raccolta dovrà coprire l’intero periodo di attività delle specie non-target. I campioni dovranno essere di dimensioni adeguate per rilevare la presenza di uova parassitate con percentuali attese anche modeste (per esempio inferiori all’1%).

Parallelamente si richiede di verificare l’andamento della parassitizzazione delle ovature di *H. halys* da parte della specie *Anastatus bifasciatus*, parassitoide autoctono della cimice asiatica. Ciò al fine di cominciare, fin da queste prime fasi, a raccogliere e mettere a sistema i dati disponibili sull’andamento del fenomeno in natura. Ciò anche tenuto conto che nel Report Anno 2020 si riporta che *A. bifasciatus* è la specie maggiormente rappresentata nel complesso parassitario delle ovature.

Si ritiene inoltre necessario vengano riportate in dettaglio le tipologie ambientali dei punti di rilascio del parassitoide e dei punti di prelievo delle uova delle specie non-target (tipo di ecosistema, diversità di specie vegetali, estensione dell’area, eventuale gestione) e venga strutturata una presentazione dei risultati in relazione a queste in modo univoco per l’intero territorio interessato dai rilasci.

Nella relazione con i risultati di sintesi del 2020 si sottolinea come “l’impatto della cimice sulle colture ha portato ad uno sproporzionato aumento dell’uso di prodotti insetticidi, sia in termini di numero di interventi necessari al suo controllo, sia in termini di principi attivi soprattutto a largo spettro d’azione quindi non selettivi”. Essendo tali dati essenziali per valutare il beneficio ambientale apportato dall’immissione dell’agente alloctono, si richiede la raccolta e la trasmissione dei seguenti dati (indicatori prioritari 1 -

distribuzione e 2 - uso in allegato VII del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) per tutto il territorio interessato dai rilasci:

- 1.1. Numero di trattamenti per tipologia di prodotto fitosanitario utilizzato nella lotta chimica alla Cimice asiatica
- 1.2. Numero medio di trattamenti /superficie trattata e/o superficie coltivata
- 1.3. Quantità media di sostanza attiva/ ha di superficie trattata e/o coltivata
- 2.1. Quantità di prodotti fitosanitari per classi di tossicità per anno
- 2.2. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno
- 2.3. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno su SAU trattabile totale.

Alla luce di quanto sopra espresso, il GDL VII/04 ritiene che la documentazione trasmessa rappresenti una sufficiente integrazione allo studio del rischio per la prosecuzione dei rilasci nel c.a., ma evidenzia la necessità che, entro e non oltre dicembre 2021, venga fornita un'ulteriore integrazione che riporti le informazioni sopra evidenziate e definisca un programma di monitoraggio per le prossime annualità modificato e integrato alla luce delle valutazioni sopra riportate.

Oggetto: Integrazioni richiesta gruppo 2 per il permesso di rilascio del parassitoide *Trissolcus japonicus*.

Vista la documentazione integrativa e relativa alla richiesta di permesso di rilascio del parassitoide *Trissolcus japonicus* per la lotta biologica alla cimice asiatica, *Halyomorpha halys*, oltre a ribadire le raccomandazioni già trasmesse in data 8 giugno c.a., si raccomanda quanto segue:

- Necessità che tutte le Regioni richiedenti forniscano chiari dati quantitativi e non solo qualitativi/discorsivi sulle popolazioni di *H. halys* per potere attuare il rilascio del parassitoide *T. japonicus*. I dati dovrebbero essere raccolti nel 2021. Sui dati raccolti e documentati con precisione potranno essere prodotte le richieste di autorizzazione al rilascio per il 2022.
- Evitare di attuare una lotta biologica (propagativa classica o inoculativa) con modalità preventiva per contenere l'insetto prima della sua esplosione, come indicato da alcune Regioni richiedenti. Il rilascio del parassitoide *T. japonicus* (oligofago) in ambienti naturali con ridotte popolazioni dell'insetto target può essere un grave rischio. Infatti, in tali situazioni le ridotte popolazioni di *H. halys* non consentirebbero un adeguato insediamento del parassitoide e gli effetti sarebbero controproducenti in quanto il parassitoide esotico andrebbe a parassitizzare preferibilmente le uova delle cimici autoctone per potersi insediare.

1/7/2021

F.to Prof. Alberto Alma

F.to Prof. Andrea Battisti

